



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i Rapporti con le Regioni
Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria e, in particolare, l'art.2, comma 47, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;
- VISTA La legge 22 dicembre 2008, n.204 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze datato 30 dicembre 2008, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2009;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione;
- VISTA la legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5;
- SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- TENUTO
CONTO dell'esigenza di distribuire alle regioni le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;

DECRETA

Art. 1

Le risorse finanziarie di € 120.000.000 (centoventimilioni), di cui all'art. 2, comma 47 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado, secondo il criterio della continuità rispetto a quelle già erogate come anticipo, in relazione all'esercizio 2008, per i mesi settembre/dicembre 2008, primo quadrimestre dell'a.s. 2008/2009 attualmente in corso;

Art. 2

Al fine di assicurare la continuità del servizio reso dalle istituzioni scolastiche paritarie, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, le somme indicate nella tabella A allegata, che fa parte integrante del presente decreto, sono erogate per il tramite degli uffici scolastici regionali, che opereranno a tal fine, in collaborazione con le Regioni, come strutture di servizio delle medesime destinatarie dei finanziamenti.

Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma,

IL MINISTRO
dell'istruzione dell'università
e della ricerca

IL MINISTRO
per i rapporti con le regioni

IL MINISTRO
dell'economia
e delle finanze



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

NOTA TECNICA

OGGETTO: attuazione art.2 comma 47 legge 22 dicembre 2008 n.203

L'art.2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 n.203 (legge finanziaria per il 2009) dispone che: "Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione".

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune questioni che richiedono attenta valutazione.

I contributi statali alle scuole paritarie sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole stesse nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. Di regola essi sono calcolati per anno scolastico ed assegnati in due o più rate.

Per il corrente anno scolastico questo Ministero si è trovato nell'impossibilità di emanare le nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi, in conseguenza della consistente riduzione degli stanziamenti previsti per le spese destinate ai finanziamenti alle scuole paritarie. Infatti le risorse finanziarie previste nella tabella 7 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 risultano complessivamente inferiori di € 133.393.469 rispetto al precedente esercizio finanziario.

Pertanto nel mese di ottobre 2008, in attesa della definizione del quadro complessivo delle somme disponibili, si è ritenuto di assicurare la continuità del servizio svolto dalle predette scuole, invitando gli Uffici scolastici regionali a disporre l'assegnazione di anticipi utilizzando le somme relative ai 4/12 del 2008.

Gli anticipi sono stati calcolati sulla base dei criteri e parametri stabiliti per il precedente anno scolastico dal D.M. 21 maggio 2007, che ha costituito la prima applicazione del comma 636 dell'art. 1 della legge n.296/2006.

Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, che stabilisce criteri e parametri per l'anno scolastico in corso non contiene modifiche sostanziali rispetto ai criteri fissati in precedenza.

E', comunque, evidente che, a causa della richiamata consistente riduzione degli stanziamenti, detto decreto, pur mantenendo i criteri e parametri precedenti, non può garantire la continuità nell'erogazione dei contributi.

Per limitare le conseguenze della discontinuità nell'erogazione dei contributi - a fronte della garanzia di continuità della prestazione del servizio pubblico di istruzione, che viene richiesta dallo Stato alle scuole paritarie, è indispensabile, per il corrente anno, che la somma di € 120.000.000, prevista dalla missione 1.10 della tabella 7 del Bilancio di previsione 2009, sia utilizzata, in aggiunta a quella prevista dalla missione 1.9 della medesima Tabella, secondo gli stessi criteri previsti dal decreto ministeriale, di cui al comma 636 dell'art.1 della legge n.296/2006.

Quanto sopra per assicurare una gestione coerente, cioè con gli stessi criteri, di tutte le somme disponibili per l'anno scolastico 2008-2009

Infatti se, ad anno scolastico ampiamente inoltrato, le somme da assegnare alle regioni ai sensi del comma 47 dell'art.2 della legge n.203/2008 venissero utilizzate con criteri diversi e diversificati per regione, si sconvolgerebbe l'impianto attuale, con forti ripercussioni per un servizio che interessa migliaia di famiglie.

Del resto la stessa Corte costituzionale (v.Sentenze n.423/2004 e n.50/2009) in più occasioni ha sottolineato l'esigenza di far «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».

Per le motivazioni sopra esposte si propone che, per il corrente anno scolastico, le somme, di cui alla missione 1.10 della Tabella 7 del Bilancio di previsione 2009, siano assegnate alle regioni ed erogate per il tramite degli uffici scolastici regionali, che opereranno a tal fine come strutture di servizio delle Regioni destinatarie dei finanziamenti.

In tal senso è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale di ripartizione della somma di € 120.000.000, da trasmettere per il previsto concerto, in vista dell'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

REGIONI	Totale alunni scuole paritarie		Somme da erogare	
Liguria	66.002			€ 7.452.218
Valle d'Aosta	1.336			€ 150.846
Lombardia	249.142			€ 28.130.368
Trentino AA	33.835			€ 3.820.275
Veneto	122.849			€ 13.870.755
Trentino Alto Adige	17.569			€ 1.983.698
Liguria	28.195			€ 3.183.469
Emilia Romagna	81.094			€ 9.156.241
Molise	43.095			€ 4.865.812
Umbria	6.679			€ 754.119
Marche	11.254			€ 1.270.678
Abruzzo	112.114			€ 12.658.677
Basilicata	11.975			€ 1.352.085
Calabria	1.633			€ 184.380
Lombardia	123.020			€ 13.890.062
Umbria	42.295			€ 4.775.485
Emilia Romagna	4.343			€ 490.364
Calabria	19.620			€ 2.215.274
Emilia Romagna	69.186			€ 7.811.721
Marche	17.567			€ 1.983.472
Totale	1.062.803			€ 120.000.000